



ASSCOOPERFIDI • CREDITAGRI COLDIRETTI • FEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI
COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI •

Spett.le

Banca D'Italia

OGGETTO: Osservazioni al documento di consultazione avente ad oggetto i Provvedimenti attuati di Banca d'Italia in tema di "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio"

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 13 del D.I. n. 269/03 - convertito nella L. 326/03 - i confidi svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, la quale consiste nell'utilizzo di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- L'attività di garanzia è dunque prestata dal confidi esclusivamente nei confronti di soggetti che instaurano un rapporto associativo con il confidi stesso e le operazioni di garanzia poste in essere dai confidi hanno carattere accessorio rispetto al finanziamento concesso dalla banca;
- Le disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio perseguono le finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del socio/cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette;
- Il confidi adempie gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del d. lgs. n. 231/07 nei confronti del soggetto che richiede la garanzia al confidi, il quale sarà altresì identificato dalla banca in sede di accensione del rapporto di finanziamento;
- Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i confidi, in ragione delle operazioni di garanzia poste in essere, appare dunque *in re ipsa* ridotto e circoscritto, considerato oltretutto che il rapporto di garanzia non comporta transazioni di carattere finanziario;
- I destinatari sono tenuti ad applicare le norme di cui alle presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le relative dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità delle attività svolte;
- La struttura dimensionale dei confidi è prevalentemente di piccola o media grandezza e in molti casi può essere ritenuta elementare.

Tutto ciò premesso, fermi restando ovviamente l'applicazione nei confronti dei confidi degli obblighi previsti dal d. lgs. n. 231/07, Assoconfidi Italia intende trasmettere a codesto Istituto le osservazioni e gli emendamenti sul documento in consultazione relativi ai Provvedimenti di Banca d'Italia in tema di "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" e di "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio".

Relativamente alle “**Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio**”.

Parte terza – L’assetto dei presidi antiriciclaggio

Sezione 1. La funzione antiriciclaggio

1.6 Comunicazioni

Si chiede che i confidi di cui alla lettera L) del paragrafo “Destinatari” siano esonerati dall’inviare la relazione della funzione antiriciclaggio approvata dagli organi aziendali a Banca d’Italia e la decisione di nomina/revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio.

Questa modifica è motivata dal fatto che prevedere tali invii comporterebbe un ulteriore appesantimento burocratico per strutture che sono spesso di ridotte dimensioni.

Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori

Nel caso di confidi di ridotte dimensioni di cui alla lettera L) del paragrafo “Destinatari” si chiede che essi siano esonerati dall’effettuare verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva.

Tale modifica è motivata dal fatto che tali strutture, proprio in ragione del fatto di essere di ridotte dimensioni, non hanno spesso gli strumenti e le risorse necessarie per effettuare tali verifiche ispettive.

Parte settima – La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Sezione 1. Principi generali

Si chiede che siano esonerati dalla autovalutazione del rischio di riciclaggio, oltre ai confidi di cui alla lettera L) del paragrafo “Destinatari”, anche i confidi iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB.